



SISTEMA DISCIPLINARE

Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.

Sede legale: Via del Piano n. 6, Magione (PG)

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	APPROVAZIONE
00	25-03-2014	Prima Emissione	Consiglio di Amministrazione
01	14-03-2016	Seconda Emissione	Consiglio di Amministrazione
02	28-08-2018	Terza Emissione	Consiglio di Amministrazione
03	07-01-2021	Quarta Emissione	Consiglio di Amministrazione
04	11-12-2025	Quinta Emissione	Consiglio di Amministrazione

INDICE

I.	INTRODUZIONE.....	3
1.1.	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società	3
1.2.	Comunicazione del presente Sistema Disciplinare	4
2.	IL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/2001.....	4
3.	SOGGETTI DESTINATARI	5
3.1.	Gli Amministratori e i Sindaci.....	5
3.2.	I dirigenti apicali.....	5
3.3.	I dirigenti non apicali e i dipendenti della Società	6
3.4.	La Società di revisione e gli altri soggetti terzi tenuti al rispetto del Modello (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.).....	6
4.	CONDOTTE RILEVANTI.....	7
5.	LE SANZIONI	9
5.1	Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	10
5.2	Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e non	11
5.3	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)	11
5.4	Le sanzioni nei confronti della società di revisione e dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)	12
6.	IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE..	13
6.1	Nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	13
6.2	Nei confronti dei Dirigenti Apicali e non	15
6.3	Nei confronti dei dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)	16
6.4	Nei confronti della Società di Revisione e dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)	17
6.5	Misure accessorie alle sanzioni	18

I. INTRODUZIONE

1.1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società

La Società Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A (di seguito anche “TSA” o la “Società”), già sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative di quanti sono interessati al suo operato, ha adottato un apposito Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”), per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e al contempo salvaguardare la Società dalle conseguenze che una tale mancanza potrebbe causare.

Il Modello è costituito da un insieme di principi, regole e previsioni, nonché da Procedure e Protocolli – tra i quali il Codice Etico – e rappresenta a tutti gli effetti Regolamento Aziendale, integrando quelli esistenti, e pertanto sarà debitamente portato a conoscenza di tutti i dipendenti ai sensi della vigente normativa e dei Contratti Collettivi Nazionale del Lavoro (CCNL) di volta in volta applicabili.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti posti in essere da dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Per questo motivo il Modello prevede anche un adeguato Sistema Sanzionatorio delle sopra richiamate condotte che saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale e dall’esito del relativo giudizio.

Il presente Sistema Sanzionatorio è volto a individuare e sanzionare tutti i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello e verrà attuato nel rispetto delle norme vigenti, incluse quelle previste nella contrattazione collettiva laddove applicabili.

Esso è stato pertanto predisposto nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n.300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”), della Legge n. 604/1966 (Norme sui



licenziamenti individuali e successive modifiche) e dei CCNL di riferimento di Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A di volta in volta applicabili.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono in ogni caso la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare loro riconosciuti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali di volta in volta applicabili.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Sistema Sanzionatorio, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito indicati. Esso è reso inoltre disponibile anche tramite gli strumenti del sistema informativo aziendale.

1.2. Comunicazione del presente Sistema Disciplinare

Il presente Sistema Disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti che ricoprono la qualifica di Dirigente, Quadro, Impiegato ed Operaio e comunque di tutti i destinatari sopra individuati a cura della Società, mediante affissione di una copia in bacheca o mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione e di informazione (ad esempio attraverso l'utilizzo di ordini di servizio, circolari, modalità contrattuali, posta elettronica, intranet aziendale e qualsiasi altro strumento di comunicazione che la Società riterrà idoneo ed adeguato).

Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente Sistema Disciplinare possono richiederla al Direttore Generale e al Responsabile Risorse Umane.

2. IL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/2001

Le violazioni del Modello rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si distinguono a seconda che siano commesse da soggetti in posizione apicale, ovvero titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente, oppure titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione

o di controllo dell'ente, oppure da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e direzione o che comunque operano in nome e per conto della Società.

La presente Sezione si articola come segue: nel paragrafo 3 sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nel paragrafo 4 le condotte potenzialmente rilevanti; nel paragrafo 5 le sanzioni astrattamente comminabili; nel paragrafo 6 il procedimento di contestazione e di irrogazione della sanzione.

3. SOGGETTI DESTINATARI

3.1. Gli Amministratori e i Sindaci

Le norme e i principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nei Protocolli e Procedure ad esso connessi devono essere rispettati in primo luogo dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione della Società, una posizione cosiddetta "apicale".

Ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, lettera a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* nonché i soggetti che *"esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*.

In tale contesto, assume anzitutto rilevanza la posizione dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società.

Pertanto sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare, per l'ipotesi di violazione delle previsioni contenute nel Modello, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio Sindacale.

3.2. I dirigenti apicali

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale" vanno ricompresi, alla stregua dell'articolo 5 del Decreto, anche eventuali Direttori e Dirigenti dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

3.3. I dirigenti non apicali e i dipendenti della Società

L'articolo 7, comma 4°, lettera b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti della Società, ad essa legati da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal CCNL applicato, dalla loro qualifica e/o dal loro inquadramento aziendale riconosciuto (ad esempio dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, etc. di seguito denominati anche "Dipendenti").

3.4. La Società di revisione e gli altri soggetti terzi tenuti al rispetto del Modello (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta in particolare di tutti i soggetti (di seguito, per brevità, collettivamente denominati "Terzi Destinatarî") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per conto della Società.

La condotta di tali soggetti può, infatti, integrare la responsabilità da reato della Società qualora l'attività dei Terzi Destinatarî sia destinata a riversare i suoi effetti – o comunque li riversi - nella sfera giuridica della Società stessa.

Nell'ambito di tale categoria possono quindi farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad esempio i collaboratori a progetto, i consulenti, gli interinali);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori, i terzisti e i partners.

Anche i soggetti che operano per la Società incaricata della revisione legale dei conti (di seguito denominata anche come “Revisore”) sono possibili destinatari delle sanzioni previste nel Codice.

4. CONDOTTE RILEVANTI

Rappresentano condotte oggetto di sanzione le azioni e i comportamenti, compresi quelli omissivi, posti in essere in violazione del Modello Organizzativo di TSA.

Per violazione del Modello Organizzativo debbono anche intendersi le violazioni dei Protocolli e Procedure che ne fanno parte integrante e le violazioni del Codice Etico.

Costituiscono violazioni del Modello anche le condotte, comprese quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell’OdV.

Rappresentano altresì condotte oggetto di sanzione le azioni e i comportamenti contemplati dall’art. 21 del D. Lgs. n. 24 del 2023 recante *l’Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*

Per garantire il rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, appare opportuno indicare di seguito, in via semplificativa e non esaustiva, un elenco di possibili violazioni secondo un ordine crescente di gravità:

- I. violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle attività indicate come “strumentali”, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello, configurabili come mancanze lievi, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;

- II. commissione di illeciti in materia di tutela del segnalante, in particolare la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 o di violazioni del Modello che si riveli infondata, per la quale è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o



SISTEMA DISCIPLINARE

contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

- III. violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle “attività sensibili” indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività della Società, violazioni di cui ai punti I-II se recidivanti, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;
- IV. commissione di illeciti in materia di tutela del segnalante, in particolare la commissione di condotte ritorsive nei confronti delle persone o degli enti che abbiano segnalato condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del modello organizzativo adottato dalla Società, l'ostacolo o il tentativo di ostacolo alla effettuazione delle segnalazioni, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24 del 2023; la mancata istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 24 del 2023;
- V. violazioni idonee a integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinano un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali;
- VI. violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto dal Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee a ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;

5. LE SANZIONI

Le sanzioni sono adottate nel rispetto delle previsioni disciplinate nel paragrafo 6, nonché, laddove applicabile, delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva di volta in volta applicabile e dall'art. 7 Legge n. 300/1970.

La sanzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei CCNL di categoria applicati, sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa.

In ogni caso il tipo e l'entità della sanzione applicata deve tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della violazione contestata.

In generale avranno rilievo:

- la tipologia dell'illecito compiuto anche in considerazione della gravità dello stesso così come elencato, in via meramente semplificativa e non esaustiva, nel precedente paragrafo 4;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.
- la gravità della condotta;
- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- le mansioni svolte dal lavoratore;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare quali ad esempio l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato nel rispetto della sanzione prevista per la violazione più grave;

- il comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento al ravvedimento operoso;
- le circostanze aggravanti (o attenuanti) nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica in alcun modo il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

5.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Laddove sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un Amministratore o di un Sindaco saranno applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- diffida puntuale al rispetto delle previsioni contenute nel Modello;
- revoca dell'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni **di cui ai punti I-II** del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto al rispetto delle previsioni del Modello;
- b) per le violazioni di cui al punto III del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
- c) per le violazioni di cui al punto IV del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della revoca dell'incarico;
- d) per le violazioni di cui **ai punti V-VI** del paragrafo 4, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti dal successivo paragrafo 5.2. In tal caso, qualora sia inflitta la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e non

L'accertata commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un Dirigente, sia esso c.d. apicale o non, ed in generale la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico della Società, delle prescrizioni del presente Modello, ivi compresa la violazione dello specifico obbligo di vigilanza dei sottoposti gravante sulla figura del dirigente e degli obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, comporterà, da parte della medesima, l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più idonee in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse e della connotazione apicale della posizione ricoperta.

Le misure sanzionatorie, anche in considerazione della particolare importanza del vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di Dirigente, avranno esclusivamente carattere ablativo e saranno applicate nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 Legge 300/1970 e altresì del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al Dirigente.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)

L'accertata commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un dipendente, ed in generale la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico della Società, delle prescrizioni del presente Modello, ivi compresa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, comporterà, da parte della medesima l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune, sia esse conservative o espulsive, in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica del medesimo, nel rispetto degli artt. 2106,

2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 3 della L. 604/1966, dell'art. 7 Legge 300/1970 ed, altresì, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

5.4 Le sanzioni nei confronti della società di revisione e dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 4 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista dalle parti;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai punti I-II del paragrafo 4 sarà applicata la sanzione della diffida;
- b) per le violazioni di cui al punto III del paragrafo 4 sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale, a seconda della gravità della violazione;
- c) per le violazioni di cui al punto V del paragrafo 4 sarà applicata l'eventuale sanzione della penale ovvero quella della risoluzione del contratto;
- d) per le violazioni di cui al punto VI del paragrafo 4 sarà applicata la sanzione della risoluzione del contratto.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai punti **I, II, III, V, VI** del paragrafo 4, siano commesse nell'ambito di contratti d'appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate nei confronti dell'appaltatore solo all'esito dell'accertamento positivo delle denunciate violazioni.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, inclusa la Società di Revisione, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione delle prescrizioni relative al Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

6. IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire laddove si riscontril'eventuale commissione delle violazioni previste nel paragrafo 4. Tali procedure saranno di seguito descritte con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La responsabilità di vigilare sul rispetto del Modello è in capo all'OdV che ha pertanto l'obbligo di attivarsi al fine di espletare tutti gli accertamenti e i controlli rientranti nell'ambito della propria attività qualora, nel corso della propria attività di vigilanza e verifica, o in tutti i casi in cui riceva una segnalazione, anche anonima, acquisisca elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione dello stesso.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo l'OdV deve valutare, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo dovrà segnalare la violazione agli Organi Aziendali competenti; in caso negativo, dovrà trasmettere la segnalazione al Consigliere Delegato ai fini dell'eventuale rilevanza della condotta rispetto ad altre leggi o regolamenti applicabili.

Nel caso in cui l'OdV riscontri una violazione del modello gli Organi Aziendali competenti daranno corso al procedimento di contestazione degli addebiti secondo le procedure di seguito definite.

6.1 Nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto il caso concreto.

Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali;
- essere sottoscritta dal Presidente o da almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche l'OdV e il Collegio Sindacale, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci, la quale determina in seduta plenaria la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera di irrogazione della sanzione disciplinare viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche. Se la sanzione ritenuta applicabile consiste nella revoca dall'incarico, l'Assemblea dei Soci adotta le relative deliberazioni.

Qualora siano i Sindaci ad aver commesso le violazioni del Modello, essi sono convocati direttamente innanzi l'Assemblea dei Soci, la quale, previa acquisizione di una relazione redatta dall'OdV (contenente: la descrizione della condotta contestata; l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto il caso concreto), provvederà a valutare la posizione, a sentire l'interessato ed eventualmente ad irrogare la sanzione.

6.2 Nei confronti dei Dirigenti Apicali e non

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente, sia esso cd. apicale o non, la procedura di contestazione dell'illecito viene svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

Entro 5 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL applicabile, contesta per iscritto al Dirigente interessato la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione constatata dall'OdV, assegnandogli il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire le controdeduzioni secondo le modalità previste della normativa vigente e del CCNL applicabile.

Valutate attentamente le giustificazioni addotte dall'interessato o in mancanza delle stesse, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche della proposta di sanzione rispetto al caso concreto formulata dall'OdV, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili, motivando altresì l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del CDA, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Il CdA provvede inoltre a dare compiuta informativa sull'accaduto, quale che sia l'esito degli accertamenti, al Collegio Sindacale alla prima riunione indetta.

6.3 Nei confronti dei dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito viene svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare l'OdV trasmette al Consigliere Delegato e al **Responsabile U.O. Risorse Umane e Formazione** una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'identità del soggetto responsabile della violazione; gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consigliere Delegato, tramite il Responsabile U.O. Risorse Umane e Formazione, nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL applicabile, contesta al dipendente interessato, a mezzo di comunicazione scritta, la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione constatata dall'OdV, assegnandogli il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire le controdeduzioni secondo le modalità previste della normativa vigente e del CCNL applicabile. Valutate attentamente le giustificazioni addotte dall'interessato o in mancanza delle stesse, il Consigliere Delegato, tenuto conto anche della proposta di sanzione rispetto al caso concreto formulata dall'OdV, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle

previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili, motivando altresì l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile U.O. Risorse Umane e Formazione, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Il Consigliere Delegato provvede inoltre a dare compiuta informativa sull'accaduto, quale che sia l'esito degli accertamenti, al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione indetta.

6.4 Nei confronti della Società di Revisione e dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione (per incarichi assegnati dal Consiglio ovvero dal Presidente o dal Consigliere Delegato, anche congiuntamente) ovvero il Direttore Generale (per incarichi dallo stesso assegnati) si pronuncia in ordine alla determinazione e alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'organo competente invia, quindi, al soggetto interessato una prima comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto e applicabile.

Successivamente, una volta ricevute le osservazioni formulate dall'interessato a difesa del proprio operato, l'organo competente, nel caso in cui provveda ad irrogare la sanzione, la comunica per scritto all'interessato e provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, a cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

L'organo competente provvede inoltre a dare compiuta informativa sull'accaduto, quale che sia l'esito degli accertamenti, al Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui sia quest'ultimo ad agire, al Collegio Sindacale alla prima riunione indetta.

6.5 Misure accessorie alle sanzioni

Si ribadisce che ad ogni soggetto, destinatario delle sanzioni previste nel presente sistema, è garantita la possibilità, così come previsto dall'ordinamento giuridico in generale, di poter conoscere le motivazioni della sanzione comminata e di esercitare il proprio diritto di difesa.

Premesso ciò, il presente sistema disciplinare, anche al fine di evidenziare la funzione preventiva e rieducativa delle sanzioni ivi previste, comprende altresì alcune misure cosiddette "accessorie" alle sanzioni, che consistono in attività d'informazione, formazione e addestramento specifiche per i destinatari che, violando le disposizioni contenute nel modello organizzativo e nei suoi elementi, dimostrano di non aver compreso appieno l'importanza delle attività di prevenzione dei rischi e di mantenimento del buon funzionamento dell'operatività aziendale.

Le misure "accessorie" saranno commisurate ed irrogate secondo i criteri previsti nel presente Sistema Disciplinare, in accordo con l'Organismo di Vigilanza.